



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 49/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 459/DDA/AR - <http://camperinvacanza.com/itinerario/polignano-a-mare/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/1009 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000161 del 27 gennaio 2017, è stata segnalata dal sig. Giovanni Carrieri, in qualità di titolare del diritto la presenza, sul sito *internet* <http://camperinvacanza.com> alla pagina <http://camperinvacanza.com/itinerario/polignano-a-mare/> di due opere di carattere fotografico, rispettivamente denominate “*Albeggia su Polignano a Mare*” e “*Polignano a mare, il ponte naturale di Grotta di Sella*”, di cui lo stesso si dichiara autore, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Secondo quanto rappresentato dal soggetto istante, le opere originali sono rispettivamente presenti agli url <http://www.gioannicarrieri.com/surround/polignano/portfolio-photo.php?idphoto=582&language=it> e <http://www.gioannicarrieri.com/surround/polignano/portfolio-photo.php?idphoto=849&language=it>;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, sono effettivamente presenti le opere fotografiche oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16 e 87 della legge n. 633 del 1941;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società Tucows Domains Inc. con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, con indirizzo di posta elettronica legal@tucows.com, per conto della società Carrozzeria Quattroruote S.r.l. con sede in via Beato Francesco Marini, 87040, Zumpano (CS); gli indirizzi di posta elettronica disponibili di quest'ultima sono info@camperinvacanza.com e quattroruotecarrozzeria@gmail.com;
 - i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Inmotion Hosting Inc. con sede in 6100 Center Drive, Suite 1190, Los Angeles, CA 90045, Stati Uniti, con indirizzo di posta elettronica legal@inmotionhosting.com e i *server* impiegati risultano afferenti alla medesima società, essendo localizzati a Los Angeles (Stati Uniti);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Con comunicazione del 31 gennaio 2017 (n. DDA/0000171), la scrivente Direzione ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 459/DDA/AR relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16 e 87 della legge n. 633 del 1941;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://camperinvacanza.com/itinerario/polignano-a-mare/> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 31 gennaio 2017, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito <http://camperinvacanza.com> oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina <http://camperinvacanza.com/itinerario/polignano-a-mare/> sono ancora presenti le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato due sole opere di carattere fotografico diffuse in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* <http://camperinvacanza.com/itinerario/polignano-a-mare/>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto due sole opere, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://camperinvacanza.com/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi